

Legge regionale 10 novembre 1981 , n. 75 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Provvedimenti a favore della cooperazione.

CAPO I

Contributi sugli interessi dei mutui contrattati da Enti e Società cooperative per programmi di sviluppo

Art. 1

L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, per un periodo non superiore a 15 anni, sui mutui che le società ed enti cooperativi e loro consorzi iscritti nel registro regionale delle cooperative - che siano riconosciuti di particolare importanza per la consistenza delle attività e per i programmi di sviluppo, l' ampiezza territoriale in cui operano - contrarranno a integrazione del capitale d' esercizio per il ripianamento delle passività iscritte a bilancio ovvero per l' ammodernamento tecnologico, la razionalizzazione e l' aumento della produzione, il miglioramento della fase della commercializzazione, la realizzazione ed il potenziamento dei servizi, il finanziamento delle scorte.

Il limite del contributo di cui al comma precedente è fissato fino ad un massimo costante annuo del 9% dell' importo del mutuo.

Art. 2

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell' Assessore al turismo ed al commercio e di concerto con quelli alle finanze ed al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, è autorizzato a stipulare con gli Istituti di credito ed Enti, apposite convenzioni per fissare le modalità e le forme da seguire per la richiesta e l' erogazione del contributo regionale.

Art. 3

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 27, secondo comma, L. R. 30/1984

Art. 4

Per le finalità di cui al precedente articolo 1 è autorizzato nell' esercizio finanziario 1981 un limite di impegno di lire 180 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 180 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1995.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8629 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore delle Società ed Enti cooperativi e loro Consorzi iscritti nel registro regionale delle cooperative, sui mutui contratti a integrazione del capitale d' esercizio per il ripianamento delle passività iscritte a bilancio, ovvero per l' ammodernamento tecnologico, la razionalizzazione e l' aumento della produzione, il miglioramento della fase della commercializzazione, la realizzazione ed il potenziamento dei servizi, il finanziamento delle scorte >> e con lo stanziamento complessivo di lire 540 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 180 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1981. Al predetto onere di lire 540 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 11 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1995, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 5

Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dal precedente articolo 3 fanno carico al capitolo 6851 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.